



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Settore Sanità e Igiene
Servizio Igiene Pubblica
Via Stresa, 24
20125 Milano

AW/fa

CIRCOLARE N° 8/SAN

15 MAR 989- ; 3169

Ai Presidenti delle USSL
della Regione Lombardia

Ai Coordinatori Amministrativi
e Sanitari delle USSL
della Regione Lombardia

Ai Responsabili dei Servizi
Igiene Pubblica, Ambientale e tutela
della salute nei luoghi di lavoro
delle USSL della Regione Lombardia

Ai Sindaci dei Comuni della
Regione Lombardia

Alle Questure della
Regione Lombardia

Ai VV.F della Regione Lombardia

Ai Responsabili dei PMIP
della Regione Lombardia

Alle Associazioni degli industriali
della Regione Lombardia

Alle Organizzazioni Sindacali
dei Lavoratori e Datori di Lavoro

LORO SEDI

OGGETTO: R.D. 9.1.1927, n.147 e successive modificazioni - DPR 10.6.1955
n. 854 LL.RR. 64-65 del 26.10.1981 - Gas Tossici - direttive
in materia di esercizio delle funzioni da parte degli Enti
Responsabili dei Servizi di Zona.

Richiamata la Circolare n.36/Sanità dell'11.7.1983 di pari oggetto, e
tenuto conto dell'esperienza maturata in questo ultimo quinquennio,
nonché i provvedimenti legislativi succedutisi, con la presente si in
tende pervenire ad una corretta gestione ed uniformità di indirizzi
sull'intero territorio Regionale, in ordine ai provvedimento di compe

tenza delle Autorità preposte alla sorveglianza ed al controllo in materia di gas tossici, nonché di definire i rapporti e le rispettive competenze tra i Servizi Igiene Pubblica, Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro delle USSL e le Commissioni Tecniche Provinciali ex artt. 23 e 32 del R.D. 9.1.1927 n.147 e successive modificazioni.

1. Aspetti Generali e Definizione di "Gas Tossico"

- Le norme relative all'impiego dei gas tossici sono contenute nel Regolamento speciale approvato con R.D. 9 Gennaio 1927 n.147 oltre che nel D.M. 6 Febbraio 1935 (elenco dei gas tossici riconosciuti) e nel D.M. 9 Maggio 1927 (disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici) e successive modifiche.

Detto regolamento viene applicato in esecuzione all'art. 58 ex 57 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che dispone quanto segue: "E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione".

Secondo l'art.1 del R.D. n. 147/1927, "gas tossico" è qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso o che deve passare allo stato di gas o di vapore per poter essere utilizzata e che è adoperata in ragione del suo potere tossico, oppure riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica, anche se è adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche.

L'elenco dei gas tossici ufficialmente riconosciuto è riportato nella tabella di cui all'allegato A.

1.1 Definizione di "impiego" dei Gas Tossici

Il Legislatore, con il termine "impiego" ha voluto indicare l'utilizzazione, la custodia e la conservazione a qualsiasi scopo ed il trasporto dei gas tossici (art. 3 R.D. 9.1.1927 n. 147 e successive modificazioni).

2. Provvedimenti Amministrativi in ordine all'impiego di gas tossici.

2.1 L'impiego dei gas tossici comporta, a seconda dei casi, la emissione dei sottoelencati provvedimenti:

- A) l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici; salvo la deroga di cui all'art. 62 del R.D. 9.1.1927 n. 147 e successive modificazioni;
- B) l'autorizzazione a custodire e conservare gas tossici;
- C) la licenza e/o autorizzazione a trasportare gas tossici;
- D) certificato di idoneità e patente di abilitazione all'impiego di gas tossici per gli operatori che eseguono operazioni relative all'impiego di gas tossici;

- E) la licenza ad utilizzare gas tossici in luogo abitato o in aperta campagna per una o più volte determinate;
- F) la licenza ad utilizzare gas tossici nell'ambito del demanio marittimo;
- G) il certificato di acquisto, di gas tossici;
- H) vidimazione dei registri di carico e scarico di gas tossici;
- I) revisione delle patenti all'uso dei gas tossici;
- L) revoca e/o sospensione delle autorizzazioni;
- M) rinnovo e/o revoca e sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici;
- N) tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate;

3 Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in ordine all'impiego dei gas tossici.

3.1 Enti Responsabili dei Servizi di Zona

L'art.3 delle LL.RR. n. 64-65/81 affida all'E.R. le competenze in materia d'igiene e sanità pubblica, di autorizzazioni, controllo e vigilanza in materia di gas tossici, ivi comprese quelle già esercitate dal Medico Provinciale e dagli Uffici di Igiene Comunali e Consortili.

Gli atti di competenza dell'Ente Responsabile riguardano:

- A) l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici; salvo la deroga di cui all'art.62 del R.D. 9.1.1927 n.147 e successive modificazioni;
- B) l'autorizzazione a custodire e conservare gas tossici;
- C) certificato di idoneità e patente di abilitazione all'impiego di gas tossici per gli operatori che eseguono operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- D) revisione delle patenti all'uso dei gas tossici;
- E) revoca e/o sospensione delle autorizzazioni;
- F) rinnovo e/o revoca e sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici;
- G) tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate.

Gli atti relativi alle lettere D - I - M - N - O del Cap.2.1., sono di competenza degli Enti Responsabili di riferimento di cui all'art. 8, 1° comma delle LL.RR. n. 64-65/81 e precisamente: E.R. n.3 (VA), E.R. n.11 (CO), E.R. n.22 (SO), E.R. n.29 (BG), E.R. n.41 (BS), E.R. n.47 (MN), E.R. n.51 (CR), E.R. n.75 (MI), E.R. n.77 (PV).

Spetta al Comitato di gestione stabilire quali atti ed attività di carattere tecnico e ripetitivo a rilevanza esterna possono essere direttamente esercitati dall'Ufficio di Direzione o dai Responsabili dei Servizi (art.2, comma 3° Regolamento Regionale n. 2/81).

3.2 Autorità di Pubblica sicurezza.

3.2.1 Questura.

Compete a tale Ente il rilascio delle autorizzazioni relativa a:

- A) la licenza e/o autorizzazione a trasportare gas tossici;
- B) la licenza ad utilizzare gas tossici in luogo abitato o in aperta campagna per una o più volte determinate;
- C) il certificato di acquisto, di gas tossici;
- D) vidimazione dei registri di carico e scarico di gas tossici.

3.2.2 Sindaco

nei comuni ove non sono presenti la Questura o il Commissariato di P.S., per gli adempimenti di cui agli artt. 55, 56, 57 R.D. 147/27, la funzione viene esercitata dal sindaco ove ha sede la unità produttiva. Il Sindaco, per le attività di competenza, si avvale del Servizio I.P.A.T.S.L.L. delle USSL con le modalità di cui all'art. 22 delle LL.RR. n. 39-62/80.

3.2.3 Capitaneria di Porto

spetta a tale Organismo il rilascio di autorizzazione ad utilizzare gas tossici nell'ambito del demanio marittimo.

4. Esercizio delle attività di Sorveglianza e Controllo.

4.1 Servizio Igiene Pubblica Ambientale, tutela della Salute nei luoghi di lavoro e Commissione Tecnica Permanente.

L'attività di controllo e sorveglianza viene esercitata dal Servizio I.P.A.T.S.L.L. delle USSL (art. 2 comma 2°, 15-C Regolamento Regionale n.2/81). Le attività di vigilanza, già esercitate dagli Uffici Sanitari Comunali e Consortili e dai Medici Provinciali, sono svolte dal Servizio I.P.A.T.S.L.L. delle USSL. Il Responsabile del Servizio formula, tramite l'Ufficio di Direzione, al Presidente del Comitato di gestione le proposte per l'adozione dei provvedimenti relativi ai poteri già spettanti agli Ufficiali Sanitari ed ai Medici Provinciali (Art. 6 LL.RR. 64-65/81).

4.2 Commissione Tecnica Permanente ex art. 24 R.D. 9.1.1927 n.147 D.P.R. 10.6.1955 n. 854 Art. 39.

La Commissione tecnica permanente agisce su ambito provinciale (LL.RR. 64-65/81). E' una struttura tecnica e deve essere obbli

gatoriamente consultata ogni qualvolta si deve procedere al rilascio di autorizzazioni a conservare - custodire o utilizzare gas tossici, o facoltativamente quando gli E.R. ritengono opportuno acquisire pareri su specifiche questioni.

4.3 Rapporto tra Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e tutela della salute pubblica nei luoghi di lavoro e Commissione tecnica permanente.

La sorveglianza ed il controllo sono di competenza del Servizio I.P.A.T.S.L.L. dell'USSL il quale, può avvalersi del supporto del P.M.I.P. e/o della Commissione tecnica permanente.

La procedura per la concessione delle autorizzazioni seguirà le modalità di seguito riportate:

- a) richiesta di autorizzazione presentata all'E.R. ove l'industria del richiedente ha o avrà sede secondo gli schemi di cui agli allegati B/B1.
Al fine di evitare duplicazioni detta richiesta dovrà essere presentata dal richiedente in duplice copia, di cui una sarà trasmessa alla Segreteria della Commissione tecnica permanente;
- b) l'Ente Responsabile tramite il servizio I.P.A.T.S.L.L. verifica, la rispondenza della richiesta presentata agli schemi di cui all'allegato B/B1 del punto a;
- c) l'Ente Responsabile trasmette una copia della richiesta avanzata dal richiedente alla Segreteria della Commissione tecnica permanente competente per territorio ai fini dell'acquisizione del parere;
- d) il Servizio I.P.A.T.S.L.L. dell'USSL ricevuto il parere espresso dalla Commissione tecnica permanente predispone i provvedimenti conseguenti. Fermo restando le competenze e le procedure generali sopra riportate, eventuali richieste di integrazioni, possono essere direttamente esibiti alla Segreteria della Commissione me desima.

4.4 Rilascio delle autorizzazioni a conservare, custodire e/o utilizzare gas tossici.

Acquisito il parere favorevole da parte della Commissione tecnica permanente prima di procedere alla emissione dell'atto amministrativo di autorizzazione, il richiedente è tenuto a presentare quanto di seguito indicato:

- 1) n.2 carte da bollo in bianco;
- 2) ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di £ 167.000 da effettuarsi sul c/c postale n.8003 intestato a: Ufficio Tasse e concessioni governative - Roma.

4.5 Pubblicazione degli atti autorizzativi sul F.A.L.

Le autorizzazioni sono soggetta alla pubblicazione sul F.A.L. della provincia ove insiste l'Azienda autorizzata. Pertanto la copia originale accompagnata dalla seconda copia in bollo, deve essere trasmessa al competente servizio F.A.L. c/o la Prefettura ai fini della conseguente pubblicazione.

Detta trasmissione deve essere portata a conoscenza dei soggetti interessati, affinché possano procedere direttamente al ritiro delle autorizzazioni presso il suddetto ufficio F.A.L. previo pagamento dei diritti di pubblicazione. Copia di detta autorizzazione dovrà essere inviata alla segreteria della Commissione tecnica permanente.

4.6 Registro delle autorizzazioni

E' fatto obbligo presso ciascun E.R.S.Z. della tenuta del registro delle autorizzazioni richieste.

4.7 Revisione delle autorizzazioni a conservare, custodire e/o utilizzare gas tossici.

Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica si ritiene opportuno che le autorizzazioni vengano sottoposte a revisione almeno ogni 5 anni dalla data di rilascio.

Detta revisione dovrà essere richiesta dagli E.R. alla Segreteria della Commissione tecnica permanente competente per territorio.

Ai fini di una attenta programmazione di interventi da parte delle Commissioni tecniche permanenti appare opportuno che le richieste di revisione vengano inoltrate una volta l'anno.

5. Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei Gas Tossici.

5.1 Modalità per l'ottenimento della patente di abilitazione all'uso dei Gas Tossici. Revisioni.

La patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici ufficialmente riconosciuti e indicati nell'allegato A viene rilasciata dall'Ente Responsabile ove ha sede la Commissione (cfr. art.8,1 comma LL.RR. n.64-65/81) previa presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate di seguito.

5.2 Sessioni di Esame - Certificato di idoneità.

5.2.1 Sessioni di esame.

Fermo restando l'obbligo di espletamento delle due sessioni di

esame fissate dal Regolamento, si ritiene che qualora in alcuni E.R. di capoluogo di Provincia, il numero di istanze risultasse molto esiguo (meno di 5) il Presidente può disporre, previa comunicazione all'interessato, la trasmissione di tali documentate istanze ad altro E.R. abilitato all'emissione dei certificati d'idoneità, il quale ne disporrà l'emissione.

5.2.2 Certificato di idoneità

Coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità sono sottoposti ad esame previa domanda all'Ente Responsabile di cui al punto 5.1, che ha riscontrato preliminarmente la regolarità dell'istanza (All.C) unitamente al concorso delle condizioni, di idoneità fisica, psichica e morale del richiedente.

5.3 Esami per il rilascio del certificato di idoneità.

Riscontrata la regolarità di ammissione agli esami, l'Ente Responsabile di cui al punto 5.1 ove ha sede la Commissione esaminatrice, tramite la Segreteria della Commissione stessa, stabilisce il giorno ed il luogo ove dovranno essere sostenuti gli esami, dandone comunicazione scritta agli interessati.

5.4 Rilascio della patente di abilitazione all'uso dei Gas Tossici.

Il rilascio della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici è subordinato oltre che alla presentazione del certificato di idoneità anche al versamento di f 5.000 in marche da bollo, e f 5.000 in marche di Concessioni Governative.

5.5 Matricola delle patenti

Presso ogni Ente Responsabile abilitato al rilascio delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici dovrà essere tenuto un registro matricola delle persone abilitate, con l'indicazione esatta dei gas tossici per cui è stata ottenuta l'abilitazione.

5.6 Revisione della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici.

La patente di abilitazione all'uso dei gas tossici è sottoposta a revisione, ogni 5 anni. Detta revisione è disposta dal Ministero della Sanità, in modo parziale o generale. Attualmente sono in revisione le patenti rilasciate in data anteriore all'1.1.85. Ai fini della revisione, il titolare della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici deve inoltrare all'E.R. di cui al punto 3.1 -, regolare istanza secondo lo schema di cui all'allegato D.

5.7 Variazioni di domicilio del titolare.

Ogni qualsiasi variazione di domicilio del titolare della patente dovrà essere comunicato ai fini delle conseguenti variazioni allo E.R. che ha proceduto al rilascio.

6 Emissioni.

6.1 Limiti previsti per le emissioni di gas tossici in atmosfera.

Ai fini di una corretta applicazione dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti circa l'emissione di inquinanti in atmosfera, le aziende che intendono conservare, custodire ed utilizzare gas tossici, devono garantire in sede di richiesta autorizzativa il rispetto dei limiti fissati.

7 Disposizioni finali.

Corre l'obbligo di raccomandare alle Commissioni tecniche permanenti ed agli E.R., per quanto di competenza, la piena applicazione delle previste direttive nonché le norme specifiche, contenute nel D.P.R. n.547/55, nel D.P.R. 303/56 ed all'art. 216 del testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Distinti saluti.

L'Assessore alla Sanità
e Igiene
(M.Fappani)



All. A

Elenco Gas Tossici ufficialmente riconosciuti e soggetti a disciplina del
R.D. 9.1.1927 n.147 e successive modificazioni.

- 1) ACIDO CIANIDRICO
- 2) ACIDO FLUORIDRICO
- 3) AMMONIACA
- 4) ANIDRIDE SOLFOROSA
- 5) BENZINA
- 6) BROMURO DI METILE
- 7) CIANOGENO
- 8) CIANURI
- 9) CLORO
- 10) CLORURO DI METILE
- 11) CLOROPICRINA
- 12) DIMETILSOLFURO
- 13) DIETILSOLFURO
- 14) ETERE CIANO CARBONICO
- 15) ETILISOPROPILSOLFURO
- 16) ETILMERCAPTANO
- 17) FOSGENE
- 18) IDROGENO FOSFORATO
- 19) ISONITRILI
- 20) METILMERCAPTANO
- 21) OSSIDO DI ETILENE
- 22) PIOMBO TETRAETILE
- 23) PIOMBO TETRAMETILE
- 24) SOLFATO DI METILE
- 25) SOLFURO DI CARBONIO
- 26) TETRAIDROTIOFENE
- 27) TRIFLUORURO DI BORO

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a conservare e custodire
gas tossico: " _____ ".

Al Sig. Presidente
Ente Responsabile N.
Via _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ Via _____
N. _____, in qualità di (titolare - direttore - Amm.del. ecc.) della Socie-
tà _____ con sede in _____ Via _____
N; _____ codice fiscale N. _____, in ottemperanza alle dispo-
sizioni di cui al R.D. 9.1.1927 N. 147 e successive modificazioni

C H I E D E

di essere autorizzato a conservare e custodire nel deposito appositamente al-
lestito presso lo stabilimento di _____ Via _____
N. _____, un quantitativo max di Kg. _____ di gas tossico _____
con formula chimica _____ da usare per _____.

In fede

All/

- dichiarazione in bollo del richiedente che non esercita magazzini o depositi di gas tossici in altre province;
- certificato penale del richiedente;
- planimetria in scala 1:100 del locale adibito a deposito;
- nota descrittiva particolareggiata del locale adibito a deposito;
- elenco dei mezzi di protezione, di rilevazione e di abbattimento previsti;
- schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relativo alla movimentazione del gas tossico;
- norme di pronto soccorso;
- elenco del personale patentato con gli estremi delle patenti possedute.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a conservare, custodire ed utilizzare gas tossico: " _____ ".

Al Sig. Presidente
Ente Responsabile N. _____

Via _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ Via _____
N. _____, in qualità di (titolare - direttore - Amm. del ecc.) della Socie-
tà _____ con sede in _____ Via _____
N. _____ codice fiscale N. _____, in ottemperanza alle
disposizioni di cui al R.D. 9.1.1927 N. 147 e successive modificazioni

C H I E D E

di essere autorizzato a conservare, custodire ed utilizzare presso lo stabili-
mento di _____ Via _____
N. _____, un quantitativo max di Kg. _____ di gas tossico _____
con formula chimica _____ da utilizzare per _____.
A norma dell'art. 6 comma 4 del predetto Regolamento, la direzione tecnica sa-
rà affidata al Dott. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____ N. _____
Laureato in _____ presso l'Università di _____
il _____.

In fede

All/

- dichiarazione in bollo del richiedente che non esercita magazzini o depositi di gas tossici in altre province;
- certificato penale del richiedente;
- planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a deposito ed utilizzo del tossico;
- nota descrittiva particolareggiata dei locali adibiti a deposito all'utilizzo del tossico;
- elenco dei mezzi di protezione, di rilevazione e di abbattimento previsti;
- schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relativo alla movimentazione ed utilizzo del gas tossico;
- norme di pronto soccorso;
- elenco del personale patentato con gli estremi delle patenti possedute;
- dichiarazione in bollo del Dott. _____ che accetta la direzione tecnica a norma dell'art. 6 comma 4;
- copia autenticata del certificato di laurea del Dott. _____
- certificato penale del Dott. _____ (direttore tecnico)

All/C

Bollo 5.000

Al Sig. Presidente dell'E.R.S.Z. N.
Segreteria Commissione Esami
gas tossici

Via _____ N. _____

OGGETTO: Richiesta ammissione esami Gas Tossici.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ Via _____ N. _____

in applicazione alle disposizioni di cui al R.D. 9.1.1927 N. 147 e successive mo-
dificazioni

C H I E D E

di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione ai fini dell'ottenimen-
to del certificato di idoneità all'impiego dei seguenti gas tossici:

- _____
- _____

In fede

All/ tutti in carta da bollo

- certificato medico rilasciato dalla U.S.S.L.;
 - atto o certificato di nascita;
 - certificato di studi elementari per i nati in data anteriore all'I.I.1953 o
medi per i nati in data successiva;
 - certificato generale del casellario giudiziario;
- una foto;
- versamento sul bollettino di c/c N. _____ . L. 2.000 intestato alla USSL competent

All/D

Bollo 5.000

Al Sig. Presidente dell'E.R.S.Z. N.
Segreteria Gas Tossici

Via _____ N. _____

OGGETTO: richiesta di revisione patente Gas Tossici.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ Via _____ N. _____,
titolare della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici N. _____
rilasciata il _____,

C H I E D E

in ottemperanza al D.M. N. _____ del _____ il rinnovo della stessa.

In fede

All/

- certificato medico rilasciato dalla U.S.S.L.;
- certificato penale;
- marca da bollo da f. 5.000;
- patente di abilitazione.